

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE BILANCIO E AGRICOLTURA

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **COSTANZO CIANO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Continuazione delle attività per la battaglia del grano ( <i>Approvato con modificazioni</i> )	7
Provvedimenti finanziari per la bonifica e l'irrigazione . . . . .	8

**La riunione comincia alle 17,30.**

(*Sono presenti il Ministro dell'agricoltura e foreste, ROSSONI, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste e per la bonifica integrale, TASSINARI.*)

PRESIDENTE comunica di aver concesso congedo ai Consiglieri Nazionali Colombati della Commissione generale del bilancio; De La Forest, Orlandini e Proserpio della Commissione legislativa dell'agricoltura.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

#### **Discussione del disegno di legge: Continuazione delle attività per la battaglia del grano. (165)**

FREGONARA, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge trae le sue origini da tre esigenze del nuovo sistema organizzativo della

economia agricola. Vengono infatti a cessare, con l'esercizio in corso, gli stanziamenti di bilancio per lo svolgimento delle attività costituenti la battaglia del grano, mentre gli stanziamenti per altre attività accessorie verranno a cessare con l'esercizio prossimo. Di qui la necessità di assicurare i nuovi fondi perchè la battaglia del grano possa continuare ad avere il suo pieno svolgimento. Necessario era anche armonizzare le attività per la battaglia del grano con l'azione svolta dai Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura di ogni provincia, epperò in sostituzione dell'attuale Commissione provinciale di propaganda granaria il progetto in esame prevede la istituzione di uno speciale Consiglio. Il disegno di legge provvede infine a snellire taluni aspetti della battaglia del grano, liberandola dalle iniziative che si sono venute mano a mano sovrapponendo.

Rileva che il provvedimento importa un aumento di spesa di lire 1,500,000 annue, in parte per aumentare i premi dei concorsi nazionali ed in parte per far fronte alle maggiori spese di funzionamento degli organi direttivi ed ai contributi per iniziative parallele.

Esprime al Governo la riconoscenza degli agricoltori italiani, i quali avranno così nuovi mezzi per raggiungere le mete autarchiche loro segnate.

Concorda nel testo di tutti gli articoli del disegno di legge, ma trova necessaria una modifica all'articolo 3. Secondo tale articolo, infatti, si verrebbe a verificare questa situazione: il Consorzio provinciale dei produttori dell'agricoltura, composto dal Presidente dell'Unione dei datori di lavoro e dal Segretario dell'Unione dei lavoratori dell'agricoltura come vice presidente, oltre che di tutti i membri, presidenti e vicepresidenti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura per le sezioni costituite nel Consorzio provinciale, verrebbe ad essere presieduto dal Presidente del Consorzio provinciale, cioè dal Presidente dell'Unione degli agricoltori, quando è riunito per la sua normale attività amministrativa. Lo stesso organismo, con la stessa composizione, e quindi anche con la presenza dello stesso Presidente, verrebbe invece ad essere presieduto dal capo dell'Ispettorato provinciale, quando deve occuparsi di problemi più direttamente inerenti allo sviluppo e alla attuazione della battaglia del grano.

Ciò creerebbe una situazione di disagio facilmente comprensibile. Ha presentato pertanto, insieme col camerata Allegreni il seguente emendamento:

*All'articolo 3 sostituire le parole: « dal Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura riunito sotto la presidenza del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura », con le altre: da un Comitato presieduto dall'Ispettore agrario provinciale e composto del presidente e vicepresidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e dei presidenti e vicepresidenti delle Sezioni provinciali del Consorzio stesso ».*

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di accettare l'emendamento.

ANGELINI, rileva che le Commissioni provinciali granarie sono state sempre presiedute da agricoltori o da tecnici e i cattedratici ambulanti hanno svolto sempre funzioni di segreteria delle Commissioni stesse. Propone perciò che la presidenza del Comitato sia riservata al Presidente del Consorzio e che l'Ispettore agrario continui a fungere da Segretario del Comitato.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, dichiara di non potere accettare la proposta del Consigliere Nazionale Angelini, rilevando che l'Ispettore agrario non ha più in provincia veste di semplice consigliere tecnico, bensì di rappresentante del Ministero dell'agricoltura. La battaglia del grano

importa per lo Stato l'onere di forti contributi da erogare in premi agli agricoltori; è giusto perciò che non siano gli agricoltori a premiare se stessi, bensì gli organi del Governo. Prega quindi il camerata Angelini di non insistere nella sua proposta.

ANGELINI non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Si approvano gli articoli 1 e 2).*

Pone a partito l'art. 3 con l'emendamento dei Consiglieri Fregonara ed Allegreni, accettato dal Governo.

*(È approvato — Si approvano anche gli articoli 4 e 5).*

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

#### **Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per la bonifica e l'irrigazione. (201)**

ORSOLINI CENCELLI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge ha lo scopo di provvedere allo sviluppo delle opere di irrigazione e degli acquedotti rurali nonchè di concentrare i mezzi per la bonifica.

Pone in rilievo la importanza che l'irrigazione ha per il potenziamento dell'agricoltura e per il raggiungimento dei fini autarchici.

Raccomanda che nella utilizzazione dei fondi per opere di irrigazione si tengano presenti in un primo tempo le opere più economiche, evitando le perforazioni e le dighe che richiedono forti dispendi e spesso non danno adeguato rendimento.

Circa gli acquedotti rurali afferma che l'approvvigionamento dell'acqua nelle campagne è di decisiva importanza, mentre fino ad oggi di acquedotti veramente rurali ne sono stati costruiti ben pochi. Ora soprattutto nell'Italia centrale, dove l'appoderamento è più intensivo, si nota frequentemente una impressionante scarsità di acqua con disagio sia per gli uomini sia per gli allevamenti. È convinto che uno dei mezzi per infrenare l'urbanesimo sia quello di assicurare ai rurali adeguate condizioni di vita e pertanto confida che con la somma messa a disposizione vengano costruiti numerosi acquedotti rurali.

Esprime, poi, al Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale, il suo compiacimento per il concentramento dei mezzi finanziari, disposto col disegno di legge in esame, concentramento che oltre ad accelerare l'esecuzione delle opere, le diminuirà di costo, essendo provato che l'onere per le opere di

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bonifica è maggiore quando i mezzi vengono diluiti nel tempo.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge provvede anche opportunamente al concentramento dei fondi per le opere di miglioramento fondiario ed è sicuro che con questi provvedimenti la bonifica integrale farà un forte balzo in avanti.

Raccomanda che sia data la precedenza alle opere di bonifica aventi importanza non soltanto per l'incremento agricolo ma anche per quello demografico, e per la soluzione del problema del bracciantato.

Concludendo, ricorda che lo Stato, con i nuovi mezzi stanziati, spende per la bonifica 12 miliardi di lire oltre ad un miliardo per la irrigazione. Cifra veramente imponente, destinata ad assicurare al popolo italiano condizioni sicure e tranquille di vita. (*Applausi*).

VEZZANI si compiace dello stanziamento previsto nel disegno di legge per le opere di irrigazione, le quali consentiranno un aumento notevole delle produzioni foraggere, con conseguente incremento dell'allevamento del bestiame.

Segnala la utilità che il massimo sforzo venga fatto per l'Italia centrale e meridionale ove le esigenze sono maggiori e per quelle zone di bonifica particolarmente idonee a determinare l'auspicato decentramento dei lavoratori agricoli. L'avicoltura in particolare non ha possibilità di sviluppo nei grandi agglomerati urbani, mentre potrà trovare sicure condizioni per il suo incremento nei centri rurali, per favorire i quali occorre sufficienza di acqua. (*Applausi*).

TASSINARI, *Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale*, si dichiara pienamente d'accordo con quanto hanno espresso i Consiglieri nazionali Cencelli e Vezzani. È perfettamente vero che il sistema dei pagamenti differiti aumenta notevolmente la spesa che sostiene lo Stato. Dei quattro miliardi e mezzo infatti investiti in opere di bonifica con la legge Mussolini del 1928, lo Stato eroga coi pagamenti differiti circa il doppio. Perciò nel provvedimento del gennaio 1938 i fondi stanziati riflettono pagamenti immediati, in ragione di 200 milioni all'anno per 15 anni.

Ma data la necessità, anche ai fini autarchici, di realizzare al più presto i benefici della bonifica, appena la finanza lo ha consentito, è stato provveduto a concentrare questi fondi, come prevede il disegno di legge in esame, tanto per le opere pubbliche di bonifica

quanto per i sussidi alle opere di miglioramento fondiario.

Infatti non vale la pena di concentrare i fondi per le opere pubbliche se all'attività pubblica non segue immediatamente anche l'attività privata che deve coronare lo sforzo pubblico, e deve soprattutto fissare alla terra il contadino. Ricorda, in proposito, che se vi fossero proprietari non abbastanza disposti o impossibilitati ad attuare i miglioramenti fondiari, una volta compiute le opere pubbliche di bonifica, non mancherebbero i mezzi di azione perchè le finalità economiche e sociali della bonifica siano assolutamente raggiunte. (*Applausi*).

Rileva che se si tien conto dei fondi stanziati per le opere pubbliche di bonifica, che ammontano a 254 milioni, e per i sussidi a quelli di competenza privata, assommanti a 115 milioni, nonchè dei fondi per l'irrigazione e gli acquedotti rurali, si ha una disponibilità di 494 milioni di lire annue, cioè circa mezzo miliardo, il che costituisce uno sforzo indubbiamente notevolissimo per il bilancio dello Stato, in un momento in cui urgono tante altre spese, e che sta a provare quanto certe finalità economiche nel campo autarchico e certe realizzazioni sociali stanno a cuore al Regime Fascista.

Passando al problema della irrigazione, rileva che in un paese come l'Italia, che non ha una felice distribuzione delle piogge in rapporto alle esigenze fisiologiche delle piante, il poter irrigare rappresenta una vera fortuna. Ciò spiega il grande numero di proposte già pervenute al Ministero. Assicura che il miliardo di lire stanziato sarà distribuito avendo di mira i fini autarchici nazionali, ossia guardando ai costi dell'acqua ed ai rendimenti in relazione alle possibilità produttive delle varie zone italiane. In questa distribuzione di fondi, il Sottosegretariato chiamerà a collaborare anche gli Enti direttamente interessati e cioè le organizzazioni sindacali.

Rileva che l'irrigazione ha costi diversissimi e che quindi, come raccomanda il camerata Cencelli, saranno prese in particolare considerazione quelle opere capaci di offrire maggiori risultati economici con i minori costi. Così pure assicura il camerata Vezzani, che una finalità sovrasta il piano di distribuzione ed è quella della produzione foraggiera, che deve darci l'indipendenza nel settore della carne e nuove disponibilità di grassi animali.

Quanto agli acquedotti rurali osserva che ne sono stati sussidiati, sui fondi della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bonifica, per oltre 250 milioni e che quasi per un importo simile sono autorizzati o in corso di istruttoria. Assicura che il Governo è pienamente immedesimato della importanza di tale problema, anche perchè l'acqua nel programma di bonifica deve essere accompagnata, come il Duce vuole, da un altro elemento fondamentale, che è la casa. Acqua e casa, una volta che la bonifica abbia riscattato la terra, e la strada le abbia aperto le nuove possibilità economiche, devono rap-

presentare invero gli elementi fondamentali di vita per la nuova civiltà rurale e fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 18,30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

## Continuazione delle attività per la battaglia del grano. (165)

## ART. 1.

Con le modalità e ai fini che saranno specificati con decreto del Duce, saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle provincie dell'Africa Settentrionale Italiana e nelle Isole Italiane dell'Egeo, sei Concorsi nazionali per la Vittoria del grano, rispettivamente per le annate agrarie 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45.

Ogni Concorso nazionale per la Vittoria del grano sarà dotato di premi per il complessivo importo di lire 1.500.000.

I Concorsi di cui al presente articolo saranno indetti entro il 31 luglio immediatamente precedente l'annata agraria alla quale si riferiscono.

## ART. 2.

Con le modalità e ai fini che saranno specificati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, sei Concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e sei Concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata per le annate 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45.

Ognuno dei Concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e dei Concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata sarà dotato di premi per il complessivo importo di lire 1.000.000.

I Concorsi di cui al presente articolo saranno indetti entro il 31 luglio immediatamente precedente l'annata agraria alla quale si riferiscono.

## ART. 3.

In ciascuna provincia del Regno, la Commissione provinciale per la propaganda gra-

naria di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è soppressa e viene sostituita da un Comitato presieduto dall'Ispettore agrario provinciale e composto del presidente e vicepresidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e dei presidenti e vicepresidenti delle Sezioni provinciali del Consorzio stesso.

## ART. 4.

Per le spese di ogni genere occorrenti per i Concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attività di cui alla presente legge, degli organi che in ogni provincia sostituiscono, a norma dell'articolo precedente, le sopresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI, n. 553, nonché per le gare e i concorsi locali, previsti dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli stanziamenti di lire 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-46.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di lire 6.512.000 disposto con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, già aumentato in un milione di lire con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del Concorso nazionale di frutticoltura, è elevato a lire 9.500.000.

**Provvedimenti finanziari per la bonifica e l'irrigazione (201)**

ART. 1.

Per provvedere allo sviluppo delle opere di irrigazione e degli acquedotti rurali è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni da ripartirsi in ragione di lire 125 milioni per esercizio finanziario, a partire dall'esercizio 1939-40.

Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con quello delle Finanze, sarà stabilito in quale misura la somma assegnata debba essere portata rispettivamente in aumento delle dotazioni di cui agli articoli 2 e 5 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 e successive modificazioni, e saranno conseguentemente determinati i limiti d'impegno.

ART. 2.

Esclusivamente al fine di accelerare la esecuzione delle opere pubbliche nei comprensori di bonifica dell'Isola della Donzella, della Bassa Friulana, della Media e Bassa Collina Forlivese, di quelle in provincia di Ferrara, della bonifica di Ostia, del Bacino inferiore del Volturmo, del Tavoliere della Puglia, della Piana del Gela, del Lago di Lentini, di Destra e Sinistra Tirso e della Nurra, nonché delle opere di costruzione dell'Acquedotto Istriano, i limiti d'impegno stabiliti dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 e successive modificazioni, sono variati nel modo seguente:

*In aumento:*

Esercizio 1939-40 . . . . .	+	L. 65.035.000
» 1940-41 . . . . .	+	» 58.050.000
» 1941-42 . . . . .	+	» 51.720.000
» 1942-43 . . . . .	+	» 48.450.000
» 1943-44 . . . . .	+	» 16.500.000

*In diminuzione:*

Esercizio 1944-45 . . . . .	—	L. 1.500.000
» 1945-46 . . . . .	—	» 8.500.000

Esercizio 1946-47 . . . . .	—	L. 28.265.000
» 1947-48 . . . . .	—	» 44.850.000
» 1948-49 . . . . .	—	» 41.800.000
» 1949-50 . . . . .	—	» 41.700.000
» 1950-51 . . . . .	—	» 40.700.000
» 1951-52 . . . . .	—	» 32.440.000

Corrispondentemente, gli stanziamenti stabiliti con l'articolo suddetto sono così modificati:

*In aumento:*

Esercizio 1939-40 . . . . .	+	L. 25.000.000
» 1940-41 . . . . .	+	» 37.000.000
» 1941-42 . . . . .	+	» 45.000.000
» 1942-43 . . . . .	+	» 58.000.000
» 1943-44 . . . . .	+	» 43.000.000
» 1944-45 . . . . .	+	» 22.000.000
» 1945-46 . . . . .	+	» 5.000.000

*In diminuzione:*

Esercizio 1946-47 . . . . .	—	L. 11.000.000
» 1947-48 . . . . .	—	» 23.000.000
» 1948-49 . . . . .	—	» 34.000.000
» 1949-50 . . . . .	—	» 39.000.000
» 1950-51 . . . . .	—	» 39.000.000
» 1951-52 . . . . .	—	» 37.000.000
» 1952-53 . . . . .	—	» 27.000.000
» 1953-54 . . . . .	—	» 18.000.000
» 1954-55 . . . . .	—	» 7.000.000

ART. 3.

Per accelerare l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario ed in particolare di quelle ricadenti nei comprensori di bonifica in vista del prossimo completamento delle opere pubbliche, i limiti d'impegno stabiliti all'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12 e successive modificazioni, sono variati nel modo seguente:

*In aumento:*

Per ogni esercizio dal 1939-40 al 1943-44 . . . . .	+	L. 47.100.000
Per ogni esercizio dal 1944-45 al 1948-49 . . . . .	+	» 23.531.000

*In diminuzione:*

Per gli esercizi 1949-50 e 1950-51 . . . . .	—	L. 53.518.000
Per l'esercizio 1951-52 . . . . .	—	» 53.418.000
» » 1952-53 . . . . .	—	» 21.578.000
Per ogni esercizio dal 1953-54 al 1957-58 . . . . .	—	» 29.578.000
Per l'esercizio 1958-59 . . . . .	—	» 23.233.000

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Corrispondentemente, gli stanziamenti stabiliti con l'articolo suddetto sono così modificati:

*In aumento:*

Esercizio 1939-40 . . . . .	+	L.	15.700.000
» 1940-41 . . . . .	+	»	31.400.000
» 1941-42 . . . . .	+	»	47.100.000
» 1942-43 . . . . .	+	»	47.100.000
» 1943-44 . . . . .	+	»	47.100.000
» 1944-45 . . . . .	+	»	39.200.000
» 1945-46 . . . . .	+	»	41.300.000
» 1946-47 . . . . .	+	»	33.500.000
» 1947-48 . . . . .	+	»	33.500.000
» 1948-49 . . . . .	+	»	33.500.000
» 1949-50 . . . . .	+	»	800.000

*In diminuzione:*

Esercizio 1950-51 . . . . .	—	L.	1.800.000
» 1951-52 . . . . .	—	»	9.500.000
» 1952-53 . . . . .	—	»	54.800.000
» 1953-54 . . . . .	—	»	61.900.000
» 1954-55 . . . . .	—	»	52.400.000
» 1955-56 . . . . .	—	»	47.800.000
» 1956-57 . . . . .	—	»	29.600.000
» 1957-58 . . . . .	—	»	29.600.000
» 1958-59 . . . . .	—	»	29.600.000
» 1959-60 . . . . .	—	»	28.300.000
» 1960-61 . . . . .	—	»	24.900.000

